

La lunga marcia verso la paritarietà tra genitori separati e/o divorziati nell'esercizio della responsabilità genitoriale.

**Catanzaro – Sala del Consiglio Provinciale
26 giugno 2018**

Dr.ssa Maria Teresa Carè

Articolazione dell'intervento

I.Excursus storico

II.L'affido condiviso

- pari responsabilità nella gestione genitoriale dei figli
 - si avrà, sotto tale profilo, riguardo al contenuto concreto dell'affido condiviso
- pari responsabilità nella contribuzione
 - si tratterà, in proposito, della natura diretta o indiretta del contributo al mantenimento della prole

III.L'assegno di mantenimento

- tenore di vita tenuto durante il matrimonio
- o indipendenza economica ?

I.Premessa storica

1.Il contesto sociale e giuridico al momento della riforma del diritto di famiglia – l.n.151/75.

Sono passati oltre 40 anni dalla legge n.151/75 di riforma del diritto di famiglia.

Fino ad allora le norme che regolavano le relazioni tra i coniugi si basavano sul Codice Civile del 1942 che concepiva la famiglia come nucleo fondato sulla subordinazione della moglie al marito, nei rapporti personali, patrimoniali, nelle relazioni di coppia e nei riguardi dei figli.

Il Codice, inoltre, discriminava i figli nati fuori dal matrimonio (cc.dd.figli naturali) ai quali erano riconosciuti meno diritti che ai figli legittimi.

La legge di riforma -basata sul principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 della Costituzione)- estendeva alla moglie i diritti che prima erano stati strettamente riconosciuti solo al marito.

Le innovazioni previste prendevano atto di quanto stava accadendo nella società e ne volevano accelerare la trasformazione.

Parificando i ruoli tra uomo e donna nella famiglia, avevano l'intento di accompagnare una trasformazione già all'epoca in corso del ruolo delle donne nella società.

2.I mutamenti della società italiana nei successivi 40 anni

Nei successivi 40 anni i mutamenti della società italiana sono stati ancora più profondi:

- sia in relazione al ruolo della donna nella società e nella famiglia,
- sia in relazione allo stesso modello di famiglia.

Le relazioni tra uomini e donne hanno ora più opzioni e diversi sono i risvolti giuridici: c'è la famiglia fondata sul matrimonio, quella fondata sul contratto di unione civile, quella di fatto.

Peraltro, come riportato da un recente studio Istat, in questi quaranta anni il numero dei matrimoni celebrati ha avuto una evidente propensione al calo: *«la minore propensione a sancire con il vincolo matrimoniale la prima unione è da mettere in relazione in parte con la progressiva diffusione delle unioni di fatto, che da circa mezzo milione nel 2007 hanno superato il milione nel 2011-2012 [...]. La conferma di questo mutato atteggiamento sembra pervenire anche dalle informazioni sulle coppie di fatto con figli; l'incidenza di bambini nati al di fuori del matrimonio è in continuo aumento: nel 2012 oltre un nato su 4 ha genitori non coniugati».*

Mentre sono aumentati le separazioni e i divorzi, anche se *«i tassi di separazione e di divorzio, in continua crescita dal 1995, hanno avuto una battuta d'arresto nel 2012. Per ogni 1.000 matrimoni si contano 311 separazioni e 174 divorzi».*

In sintesi:

- meno matrimoni,
- più dissoluzioni del matrimonio,
- più unioni di fatto,
- più figli nati fuori dal matrimonio.

La situazione sociale è, quindi, oggi del tutto diversa da quella regolata dal legislatore nel 1975.

E anche le leggi hanno seguito nuovi percorsi.

Non sempre migliorativi.

3. Le ulteriori riforme intervenute negli ultimi 40 anni.

Tutti questi mutamenti sono stati accompagnati, come era inevitabile, da numerose altre riforme.

Anche se è, tuttavia, sempre mancata quella necessaria “visione di insieme”, ovvero la volontà di riformare organicamente la materia (sia nel merito, sia dal punto di vista processuale), per evitare le numerose differenze di trattamento che si sono verificate nel tempo.

Vediamo, in ogni caso, e per sommi capi, le principali riforme che si sono succedute in questi anni.

3.1. La “prima” riforma del diritto di famiglia è stata, come detto, realizzata con la l.n.151/1975.

È la prima vera riforma del diritto di famiglia, che possiamo definire epocale.

Questi i punti principali della legge:

- equiparazione dei coniugi nei diritti e nei doveri (art. 143 c.c.);
- superamento di molte delle differenze tra lo status di figli legittimi e naturali, anche se con la permanenza di alcuni “privilegi” dei primi nei confronti dei secondi, specie in ambito successorio;
- acquisizione della maggiore età a 18 anni (e non più 21 anni);
- divieto di contrarre matrimonio prima dei 18 anni, con possibilità di autorizzazione ai sedicenni da parte del tribunale;
- abolizione della patria potestà, divenuta potestà genitoriale quale “*complesso diritti e doveri dei genitori nei confronti del figlio*” (oggi responsabilità genitoriale);
- introduzione del regime legale della comunione dei beni (secondo l’Istat «*nel 2012 l’incidenza dei matrimoni in regime di separazione dei beni è pari al 68,9%* »)

Di fatto l’impianto di base voluto dalla legge è tuttora il fondamento dell’istituto familiare.

3.2. Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (L. n. 74/1987).

La novella ha inteso apportare i primi “aggiustamenti” alla legge sul divorzio (legge n. 898/1970):

- riduzione del tempo intercorrente tra separazione e divorzio (da cinque a tre anni),
 - con facoltà del tribunale di pronunciare una sentenza parziale che dichiari lo scioglimento definitivo del vincolo ovvero la cessazione degli effetti civili, separatamente dalla discussione sulle ulteriori condizioni accessorie dello scioglimento;
- indicazione specifica dei presupposti per la concessione dell’assegno divorzile,
 - è a partire da questa legge che si forma e via via si consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’assegno divorzile di mantenimento in favore del coniuge debole deve essere determinato tenuto conto del “*tenore di vita goduto in costanza di matrimonio*”.

3.3.Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (L. n. 154/2001, modificata dalla legge n. 304/2003).

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale dell'altro coniuge o convivente, il giudice può disporre:

- la cessazione della violenze e l'allontanamento del soggetto dalla casa familiare;
- il divieto di frequentazione di luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa;
- l'obbligo di pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che, per effetto dei suddetti provvedimenti, siano rimasti privi di mezzi adeguati;
- l'intervento dei servizi sociali del territorio e dei centri di mediazione familiare in presenza di situazioni di forte tensione

3.4.Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (L.n.54/2006).

La legge ha modificato il precedente regime in materia di affidamento in base al quale i figli erano affidati o all'uno o all'altro dei genitori, introducendo quale nuovo prioritario modulo di affidamento quello dell'affido condiviso.

Così infatti l'art. 155 c.c. (oggi 337 ter c.c.): "il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento".

Questa normativa sarà analizzata successivamente perché segna un ulteriore concreto tassello verso la paritarietà dei genitori.

3.5.Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (L. n. 219/2012 e D.Lgs. 54/2014).

La legge n.219/12 e il successivo decreto legislativo a essa collegato hanno stabilito:

- l'eliminazione degli status di figlio naturale, di figlio adottivo minorenni (per gli adottati maggiorenni la disciplina non è stata modificata), e di figlio legittimo, e creazione di un unico status di "figlio";
- il riconoscimento del diritto del minore "che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, [...] di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano";
- l'attribuzione al tribunale ordinario (e non più al Tribunale per i minorenni) della competenza per le controversie relative all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio (ma il rito è diverso rispetto a quello dei figli nati all'interno del matrimonio).

3.6.Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (D.L. 132/2014 convertito in legge con modifiche dalla L n. 162/2014).

Nell'ambito del riassetto del processo civile e per la riduzione dell'arretrato giudiziario, la coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare (ovvero modificare le condizioni della separazione o del divorzio) non dovrà necessariamente rivolgersi al giudice, ma avrà la possibilità di scegliere tra due nuove opzioni, che riducono notevolmente i tempi della procedura:

- la negoziazione assistita da avvocati, con trasmissione dell'accordo al procuratore della Repubblica perché abbia ad autorizzarlo (in presenza di figli minori) ovvero a rilasciare il nulla osta (in assenza di figli minori);
- ovvero la conclusione di un accordo avanti il Sindaco, purché l'accordo stesso non contenga patti produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

3.7. Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (L. n. 55/2015).

È questo il cosiddetto “divorzio breve”, le cui principali novità riguardano:

- in luogo dei tre anni prima previsti, in caso di separazione giudiziale, basterà un anno per porre fine al matrimonio. Il termine decorre sempre dal giorno della comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
- il termine di un anno si riduce ulteriormente a sei mesi, secondo il nuovo testo dell'art. 3 lett. b), n. 2 della l. n. 898/1970, nelle separazioni consensuali. Ciò indipendentemente dalla presenza o meno di figli e questo anche in caso di separazioni avviate in contenzioso;
- l'art. 2 della l. n. 55/2015 aggiunge un comma all'art. 191 c.c. anticipando il momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi. Finora previsto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento infatti avverrà nel momento in cui “il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati” (all'udienza di comparizione, per le separazioni giudiziali), ovvero “alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato” (per le consensuali). L'ordinanza, inoltre, con la quale i coniugi vengono autorizzati a vivere separati deve essere inviata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione dei beni sull'atto di matrimonio.

In conclusione, il lungo percorso di questi anni ci consente di dire che i rapporti tra i genitori in famiglia e in tema di separazione e divorzio sono passati:

- dalla patria potestà del codice civile del 1942,
- alla potestà genitoriale della riforma del diritto di famiglia l.n.151/75,
- alla responsabilità genitoriale della riforma sull'affido condiviso ex lege n.54/06.

E' in quest'ultima legge che, con il passaggio al concetto di responsabilità genitoriale, il legislatore ha cercato un ulteriore avanzamento nella attribuzione di una pari responsabilità dei genitori nei confronti dei figli in caso di separazione, divorzio, o scioglimento di unione civile.

II. La legge n.54/06 - Bigenitorialità e affidato condiviso

1. Premessa

Appare opportuno un accenno preliminare al contesto in cui la legge n.54/06 è stata approvata.

1.1. Essa è stata, innanzitutto, frutto di molteplici (a volte opposte) spinte di ordine sociale, morale e giuridico.

Da un punto di vista sociale, la stessa ha dato voce:

- per un verso, alle posizioni di numerosi associazioni di operatori del diritto (AIAF, Camere minorili, Forum associazione donne giuriste, Anm, Aimmf, etc..), che hanno recepito spinte emotivo-relazionali ispirate ad una condivisione dei ruoli e delle responsabilità genitoriali anche nel venir meno della condivisione della “coniugalità”
 - intese a sollecitare una maggiore responsabilizzazione dei padri e, quindi, ad affermare che la gestione dei figli nella separazione e nel divorzio non può essere solo ed esclusivamente un carico per le madri;
- per altro verso, alle declamazioni delle lotte associazioniste dei “padri separati”,
 - intese a rivendicare una maggiore partecipazione dei padri nella gestione dei figli e, quindi, a censurare l’ostracismo a volte mostrato da alcune madri nei confronti dei padri.

Da un punto di vista ordinamentale, la riforma si è resa necessaria anche:

- per allineare il nostro paese ai principi giuridicamente già sanciti in diversi Paesi Europei (Svezia, Francia e Spagna, sin dal 1981; Regno Unito: Children Act 1991; Francia: Legge 8/01/93; Olanda: Legge 1/01/98; Germania: Legge 1/06/98),
- per dare attuazione interna al complessivo quadro sopranazionale, recependo gli orientamenti da tempo espressi in sede internazionale e comunitaria, imperniati sulla centralità dell’interesse del minore all’interno della famiglia:
 - **in sede internazionale:**
 - Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con L.176/91, che all’art.12 stabilisce il diritto del fanciullo capace di discernimento di esprimere la sua opinione su ogni questione che lo interessa in considerazione dell’età e del suo grado di maturità;
 - Carta Europea dei diritti del fanciullo del 1992;
 - Convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata con L.77/06 che all’art.6 prevede la necessità, per l’autorità giudiziaria, prima di adottare qualsiasi decisione nelle procedure che interessano un fanciullo, di consultarlo personalmente, quando abbia una sufficiente capacità di discernimento, consentendogli di esprimere la sua opinione e tenendone in debito conto.
 - **e soprattutto in sede comunitaria**
 - Regolamento CEE n.2201/03 in vigore dal 01.03.2005 in tema per l’appunto di “responsabilità genitoriale”

1.2.E' indubbio, poi, che la riforma, anche in ragione delle molteplici spinte che l'hanno determinata e delle aspettative che nella stessa sono state rimesse, sia stata accolta come approdo ad una agognata modernità.

La verità è che un'immediata lettura del testo della riforma ha lasciato da subito emergere alcune non trascurabili perplessità.

In particolare, l'uso di espressioni dall'impatto suggestivo, ma sovente generico se non addirittura contraddittorio, ha (come vedremo) immediatamente fomentato il dubbio che l'obiettivo perseguito dell'equa ripartizione delle responsabilità connesse alla potestà genitoriale potesse correre il rischio:

- di costituire una mera petizione di principio;
- di diventare addirittura non agevolmente realizzabile.

Insomma, molti hanno avuto la sensazione di trovarsi dinanzi all'affascinante e sofisticata cornice di un quadro ancora da dipingere o quanto meno da delineare, perfezionare e completare con maggiore nitidezza.

1.3.In concreto, le modifiche introdotte dalla legge prestano il fianco a numerosi spunti di riflessione, sia di ordine generale, sia di ordine sostanziale, sia di natura squisitamente tecnico-processuale.

La legge n.54/06 sarà, però, in questo intervento specificamente analizzata sotto un duplice profilo:

- quello relativo al concreto contenuto e significato del c.d. affidamento condiviso
 - e ciò al fine di verificare se il legislatore ha dato strumenti utili per consentire a ciascuno dei genitori una effettiva paritarietà in termini di responsabile gestione dei figli;
- quello relativo alla natura del contributo per il mantenimento della prole
 - e ciò al fine di verificare se la normativa ha tenuto equamente conto,
 - per un verso, delle risorse economiche di ciascuno dei genitori ;
 - e, per altro verso, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi.

In proposito, è centrale la modifica apportata all'art.155 c.c., poi confluito con leggere differenze nell'art.337 ter c.c..

2. Affido condiviso e affidamento monogenitoriale: tutto cambia per restare come prima?

Si è già detto che l'uso di espressioni declamatorie suggestive, ma spesso generiche e a volte contraddittorie, ha indotto da subito alcuni a ritenere che la riforma si prospettasse solo astrattamente rivoluzionaria.

Ma che nella realtà l'equa ripartizione delle responsabilità connesse alla potestà genitoriale sarebbe stata difficilmente realizzabile, sì che -secondo l'espressione di "gattopardiana memoria"- tutto sarebbe cambiato per rimanere come prima.

E probabilmente solo una sua corretta interpretazione può effettivamente scongiurare il rischio di difficoltà applicative e conflitti dalle proporzioni dirompenti proprio in danno di quel preminente interesse dei figli che, viceversa, rappresenta, proprio l'ineludibile obiettivo cui ambisce.

2.1. Il diritto alla bigenitorialità.

Iniziamo, innanzitutto, ad esaminare la prima affermazione programmatica contenuta nella riforma: il diritto del minore alla bigenitorialità.

La norma interessata: art.337 ter comma 1 e comma 2 (primo inciso) c.c.

"Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa ..."

L'art.337 ter si apre con una solenne dichiarazione di principio chiaramente programmatica.

Il legislatore ha voluto ribadire la piena operatività, anche dopo la cessazione dell'unità familiare, dei doveri di entrambi i genitori verso i figli sanciti in via generale dagli artt.147 e 316 c.c..

E' il c.d. diritto alla bigenitorialità, che trova, peraltro, il proprio fondamento costituzionale nell'art.30 comma 1 Cost. secondo cui *"E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio"*.

E' evidente che la bigenitorialità:

- viene certamente in rilievo come una sollecitazione non solo giuridica, ma anche sociale ed etica, rivolta alle parti, agli avvocati, al giudice, a tutti gli attori della scena relativa alla dissoluzione del vincolo matrimoniale, perché tutti concorrano ad assicurare la assunzione paritaria da parte di entrambi i genitori delle responsabilità relative alla crescita della prole;
- e ciò in ragione della tutela preminente accordata all'interesse del minore (riconosciuto per l'appunto come titolare del diritto alla bigenitorialità).

Insomma, sin da una prima rapida lettura, emerge, con dirompente evidenza, il cambiamento della prospettiva dalla quale prende le mosse la riforma, sì che di sicuro condivisibile si mostra la suggestiva ed eloquente immagine che raffigura **il minore come "il sole attorno al quale ruota tutto il sistema solare della famiglia e cioè i due genitori"** ed oggi anche gli ascendenti e parenti.

L'ascolto del minore

La centralità dell'interesse del minore traspare anche dalle innumerevoli previsioni che impongono il suo ascolto in tutti i procedimenti in cui si assumono provvedimenti che lo riguardano.

L'audizione del minore è prevista a pena di nullità, salvo che essa sia manifestamente superflua o si ponga in contrasto con il suo interesse: cosa di cui il giudice dovrà dar atto con provvedimento motivato (cfr. da ult. Cass.29 settembre 2015, n. 19327).

2.2. Il concreto contenuto dell'affidamento condiviso

Il diritto alla bigenitorialità del minore e il concorrente principio della paritaria condivisione delle responsabilità genitoriali trovano la loro diretta conseguenza nella centralità riconosciuta dalla riforma alla modalità dell'affido condiviso.

La norma interessata: art.337 ter comma 2 e comma 3 c.c..

“Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ...”

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente ...”

Ora, non è certo possibile negare che la norma abbia una evidente portata innovatrice, nella parte in cui viene individuata come prioritaria la opzione per l'affido condiviso e viene sancita che la responsabilità genitoriale continua a far capo a entrambi i genitori.

Tuttavia, come si è più volte detto, un interprete attento non può nascondersi che la necessità di adeguarsi ai profondi mutamenti sociali e al più ampio panorama normativo comunitario ed internazionale non può di per sé trovare la sua risoluzione in formule eccessivamente generiche, sia pure accattivante: quali quelle di condivisione della genitorialità e dell'affidamento.

Nel nuovo impianto normativo, insomma, **l'affidamento condiviso diventa sì la regola generale:**

Ma la formula va riempita di contenuti concreti, proprio nella prospettiva di salvaguardare, da un punto di vista sostanziale e non solo programmatico, il prevalente interesse del minore a una reale bigenitorialità.

2.2.1. Possiamo, innanzitutto, dire ciò che l'affido condiviso non è.

Al concetto di affido condiviso non consegue -o comunque non necessariamente consegue- un'equa o paritaria distribuzione dei tempi di permanenza del minore con ciascuno dei genitori.

Questo rischio, nell'impatto dirompente della legge, aveva ingenerato agli inizi (soprattutto tra i non addetti ai lavori) una confusione tra affido condiviso, congiunto e alternato.

Le maggiori preoccupazioni dei genitori "affidatari esclusivi", in esito all'introduzione della riforma, infatti, convergevano:

- sul timore che il figlio potesse essere sottoposto alla mercè di un continuo ping pong tra un genitore e l'altro, perdendo punti di riferimento logistico, fonti di sicurezza e stabilità in un momento già particolarmente delicato quale quello conseguente alla disgregazione e destrutturazione del proprio modello familiare;
- sul timore di un aggravamento degli oneri organizzativi;
- sul terrore di far vivere al figlio la sindrome del "vagabondo", con una valigia sempre pronta per trascorrere periodi di permanenza più o meno lunghi dall'uno o dall'altro dei genitori (a giorni alterni o per settimane o mesi), con gravi comprensibili problematiche.

Nei lavori parlamentari, tuttavia, il dubbio veniva decisamente dipanato, laddove il relatore Paniz precisa *"Il testo in esame non tende ad una ripartizione dei tempi analitica dei tempi di permanenza del minore con i genitori: nel testo unificato, affidamento ad entrambi i genitori non significa 50% del tempo del figlio con ciascun genitore, né 50% delle competenze, né ping pong tra due casa, ma conservazione di una effettiva responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, con modalità di esercizio della potestà da stabilire caso per caso."*

2.2.2. In realtà, come detto, l'affido condiviso è affetto da un vizio di fondo: l'estrema genericità delle prescrizioni.

A. In effetti, l'unico dato normativo offerto dalla riforma è che l'affido condiviso contiene un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.

La nuova legge, infatti, singolarmente, preferisce occuparsi dell'esercizio della potestà genitoriale (*"la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi"*), che, a ben vedere, è cosa diversa. E' così previsto che, in caso di affido condiviso, sia la titolarità che l'esercizio della potestà genitoriale continuino a far capo a entrambi i genitori.

Insomma, l'analisi della "ratio" della legge mette in evidenza che il reale contenuto dell'affidamento condiviso si concretizzi, di fatto, unicamente nell'esercizio congiunto della potestà genitoriale, ossia nella necessità che entrambi i genitori -seppur non più coabitanti, e pur nel cessare del rapporto di coniugio- continuino a "gestire" il ruolo genitoriale, seguendo la vita della prole a tutti i livelli (ordinari e straordinari) di scelte e decisioni e ciò a prescindere dall'entità dei tempi di permanenza di ciascuno di essi con la prole.

Il dato normativo, però, pur suggestivo, si mostra alquanto avulso dal reale contesto delle vicende post coniugali. Infatti, il problema è:

- come possa concretamente realizzarsi l'ardito programma della legge (quello di un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale anche per le attività ordinarie della prole), laddove la maggior parte delle separazioni sono caratterizzate da una profonda ed inestricabile conflittualità ;
- cioè come possano concretamente coniugi, intrisi da reciproche ostilità, essere in grado di **"gestire civilmente il disaccordo e affrontare in modo culturalmente diverso rispetto a quanto avviene in attualità la loro ragione di conflittualità"**

E ciò soprattutto se si consideri l'esperienza dimostra che è stato assolutamente raro -se non isolato- il caso di genitori che siano stati in grado di predisporre un elaborato progetto di affidamento condiviso che, nel temperamento delle reciproche esigenze professionali e dei concreti fabbisogni della prole, riesca a prevedere calendari di incontri equilibrati e paritari.

B. In questo incerto panorama normativo i Giudici sono intervenuti con grande cautela.

L'evidente difficoltà di realizzare un adeguato progetto di affidamento e il timore che la conflittualità dei genitori potesse rovesciarsi sui figli ha indotto i Giudici, fin dalle prime applicazioni, ad adottare uno schema generalizzato di affidamento condiviso che non si discosta in misura significativa dalle statuizioni antecedenti alla riforma se non per una maggiore elasticità dello stile (es. due pomeriggi infrasettimanali, in luogo di uno solo, e fine settimana alternati con pernottamento).

Di qui il dubbio che "tutto sia cambiato per restare come prima".

Vediamo, però, nella pratica, in che modo si articola un provvedimento di affidamento condiviso.

a. Previsione di esercizio disgiunto

I provvedimenti giudiziali prevedono, innanzitutto, esplicitamente che la potestà ordinaria venga esercitata dai genitori disgiuntamente in ragione dei tempi di permanenza del minore con ciascuno di essi, e ciò proprio al fine di evitare o quanto meno limitare i rischi concreti dinanzi al persistere della conflittualità coniugale.

Si è, cioè, voluto scongiurare l'intuitivo rischio di un vorticoso insorgere di contenzioso per qualsivoglia iniziativa (anche pertinente l'ordinaria amministrazione) che un coniuge volesse assumere, senza riuscire ad ottenere il consenso dell'altro.

Di tal ché, similmente a come accadeva nel passato ed in ossequio a quanto espressamente previsto dall'art. 337 ter comma 3 c.c.,

- ciascuno dei genitori continua ad esercitare liberamente il proprio ruolo genitoriale ogni qualvolta tiene presso di sé il minore;
- così come in ordine a tutte le decisioni di maggior interesse afferenti scelte di carattere educativo, scolastico, medico-sanitario, che oltrepassino l'ordinaria amministrazione, vige il principio -improntato all'equilibrato buonsenso prima ancora che imposto da dictat normativi- secondo il quale le stesse continuano a dover essere prese, di comune accordo, tra i genitori nel precipuo ed ineludibile rispetto degli interessi della prole.

b. Assegnazione della casa coniugale

L'affidamento condiviso, poi, non può realizzarsi che nella stabile convivenza della prole presso la residenza privilegiata di uno dei genitori (c.d. collocatario).

Sotto questo profilo, come per il passato, il Giudice individua la casa presso cui il minore dimorerà in via preferenziale con il genitore collocatario.

c. Disciplina dei rapporti dei figli con il genitore non collocatario.

Infine, sotto il profilo dei rapporti dei figli con il genitore non collocatario, l'ordinanza del Giudice non si attingerà in maniera concretamente diversa da un affidamento monogenitoriale ben strutturato, salvo che per una tendenza a un più ampio coinvolgimento di entrambi i genitori.

La differenza sta, in sostanza, come detto, nella previsione di una maggiore elasticità e di una maggiore continuità di rapporti genitori figli (come detto due pomeriggi infrasettimanali, in luogo di uno solo; fine settimana alternati con pernottamento).

3.Affidamento condiviso e risvolti economici.

Pure rilevante ai fini del nostro tema (quella dell'equa condivisione della responsabilità genitoriale) è la questione relativa ai risvolti economici dell'affido condiviso.

Infatti, sotto tale profilo, è importante verificare quale sia la natura (diretta o indiretta) del contributo per il mantenimento della prole e se la normativa abbia tenuto equamente conto sia delle risorse economiche di ciascuno dei genitori, sia della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi.

La previsione normativa art.337 ter comma 2 e comma 4° c.c.

“Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa ... fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli ...”.

“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.*
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.*
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.*
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.*
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”*

L'art.155 c.c. come modificato dalla l.n.151/75

Come è noto, la prassi univoca che si era radicata sulla previsione dell'art.155 c.c. introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 -a tenore del quale “il giudice stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, dell'istruzione ed all'educazione dei figli...”- si concretava nell'attribuzione al genitore affidatario di un assegno mensile che veniva posto a carico dell'altro genitore a titolo di contributo per il mantenimento della prole.

L'art.155 c.c. come modificato dalla l.n.54/06 (ora confluito nell'art.337 ter c.c.)

Ora, il nuovo art.155 c.c. come modificato dalla l.n.54/06 mostra una certa continuità con la vecchia formulazione nella previsione del secondo comma dell'art.155, nella parte in cui prevede che il Giudice fissa *“la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli ...”*

Questa continuità sembra, però, in qualche modo interrompersi nel quarto comma, nella parte in cui si prevede che il Giudice *“ove necessario”* stabilisce *“la corresponsione di un assegno periodico”*. La lettera della norma, cioè, sembrerebbe *“prima facie”* indurre a ritenere che il legislatore abbia introdotto -in via preferenziale e generalizzata-. una forma diretta di contribuzione ai fabbisogni della prole in relazione magari a specifici capitoli di spesa (istruzione, vestiario, etc....).

La regola della contribuzione diretta poteva, in fondo, apparire in linea con la “ratio” dell'affido condiviso e del modello dell'equa ripartizione di tutte le responsabilità connesse:

- ossia ciascun genitore, anche in ragione dei tempi di permanenza e nel contemperamento dei parametri indicati dalla norma, si assume direttamente parte

degli oneri relativi al mantenimento della prole, mediante l'attribuzione o il pagamento diretto di un bene o di un servizio.

Ebbene, anche in tal caso, la poca chiarezza della norma –nell'incertezza della concreta realizzazione di siffatta tipologia di contribuzione– ha lasciato pericolosamente aperta la via all'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, con evidenti ricadute di ordine pratico che non hanno tardato a farsi strada.

Ed invero, dinanzi alla dilagante incapacità dei coniugi di predisporre un progetto articolato e dettagliato di affido, nelle prime ipotesi applicative,

- fissata una quota ideale mensile per il mantenimento della prole commisurata alle esigenze della stessa,
- e tenuto conto delle capacità economiche dei coniugi onerati e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
- anche in ragione dei tempi di permanenza del coniuge non collocatario,

si è proceduto ad una ripartizione, della misura di contribuzione diretta (individuata da una frazione della complessiva quota mensile), indicandosi, prevalentemente, quali voci o capitoli di spesa quelle genericamente riferite a beni “essenziali” (cibo, vestiario) occorrendi ai minori.

La soluzione era esposta a significative perplessità, soprattutto nell'ipotesi di inadempimento:

- era necessaria una (non sempre possibile) attenta analitica indicazione del capitolo di spesa e una altrettanta analitica descrizione dei beni ivi inseriti al fine di evitare questioni in ordine all'inserimento o meno di una spesa in quelle previste;
- si imponeva, altresì, una attenta acquisizione della prova della effettiva realizzazione della stessa.

In tal senso, era intuitivo prefigurare una insulsa guerra di scontrini, ad es. afferenti spese alimentari assai difficilmente imputabili, con ragionevole grado di certezza, all'assolvimento delle esigenze del minore, piuttosto che a quelle personali o del nuovo nucleo familiare del genitore onerato

Il contenzioso immediatamente insorto dinanzi a tali prime prassi ha fatto emergere,

- da un lato, oltre che **l'incertezza dell'iniziativa giudiziaria più adeguata o corretta da intraprendere** (un giudizio ordinario, denuncia penale, decreto ingiuntivo, sequestro ex art.156, 6°co, c.c...), l'ineffettività di qualsivoglia strada diretta ad ottenere il pagamento di tale forma di contribuzione,
- dall'altro, l'inesorabile constatazione del fallimento della nobile “ratio” sottesa alla riforma.

La tematica è stata risolta tempestivamente dall'arresto di **Cassazione (sentenza n.18187/06, caso Carrisi-Power)** che, per la completezza dell'iter logico argomentativo di cui si avvale, nonché mercè la capillare divulgazione sulle reti di comunicazione ascrivibile alla notorietà delle parti in lite, ha avuto il merito di dirimere i termini della questione, pur prendendo le mosse dalla diversa fattispecie dell'affido congiunto alla quale ha affiancato con un parallelismo precursore (essendo la legge pubblicata in epoca successiva all'impugnata decisione) quella dell'affido condiviso.

La linea ermeneutica seguita dalla Suprema Corte, pertanto, ha eliminato i dubbi sopra paventati dal tenore letterale dei principi sopra analizzati, affermando che diversamente da come emergeva *prima facie*, la L.54/06:

- non ha affatto introdotto come privilegiata e prevalente modalità di contribuzione il mantenimento diretto,
- bensì ha previsto e mantenuto inalterato l'obbligo della corresponsione di un assegno indiretto che il genitore non convivente - tenuto conto dei parametri di riferimento ed in

ossequio al principio di proporzionalità - deve continuare a corrispondere al genitore coaffidatario e collocatario della prole.

Le conclusioni di tale pronuncia -assai verosimilmente dietro le spinte del rovinoso ricorso ed insuccesso delle più svariate iniziative giudiziarie a tutela degli interessi anche patrimoniali dei minori- sono state recepite dalle successive statuizioni dei giudici di merito, che hanno finito per allinearsi a tale nuovo orientamento, assestando l'iniziale rotta verso un "revirement" alla situazione ante riforma, individuando come prevalente ed ineludibile forma di contribuzione alle esigenze della prole quella indiretta, lasciando anche su tale fronte pressochè inalterata la disciplina giuridica preesistente.

Anche sotto tale profilo si può dire allora che "tutto cambia per restare come prima" ?

4. Conclusioni.

4.1. Tutto è cambiato per restare come prima ?

La disamina sopra effettuata sembrerebbe mostrare che

- sia sotto il profilo della regolamentazione dell'affidamento della prole,
- sia sotto il profilo della contribuzione indiretta in favore degli stessi,

non siano intervenuti significativi mutamenti rispetto alla situazione ante riforma.

Sì che, come detto, potrebbe non apparire fuori luogo l'interrogativo "letterario" più volte richiamato "**Tutto cambia per restare come prima**"?!

4.2. No ... qualcosa è cambiato, ma l'affido condiviso deve essere inteso non come una soluzione impositiva, ma come un punto di arrivo di un lungo percorso.

La verità è che l'importanza della riforma sta non solo nell'affermazione del generale principio della pari responsabilità dei genitori nei confronti dei figli, ma anche nella convinzione ormai acquisita che **l'affido condiviso non sia una soluzione impositiva.**

La ormai lunga attuazione della legge ha indotto gli operatori del diritto minorile e della famiglia alla convinzione che l'affido condiviso **non è la panacea** di tutti i mali che affliggono gli eventi post-coniugali.

L'affido condiviso, quale espressione e ricaduta della corresponsabilizzazione dei genitori, risponde a una logica non partitiva ma associativa dei poteri nell'interesse del minore.

- deve trovare attuazione in una regolamentazione propositiva,
 - preventivamente analizzata e sceverata dagli avvocati dei coniugi, guidati dal faro del superiore interesse della prole;
 - e, poi, individuata sì dal giudice, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto e sempre nell'ottica di dare attuazione all'interesse del minore;
- e potrà trovare il suo assetto definitivo soltanto al termine di un processo di educazione dei genitori alla dissoluzione della loro unione e alla conservazione del loro ruolo genitoriale.

Insomma, l'affido condiviso si propone come il punto di arrivo di un lungo percorso in cui tutti gli attori (soprattutto gli avvocati minorili e della famiglia e i giudici della materia), anche attraverso

assestamenti progressivi, consentano ai genitori di superare il lutto della separazione e di acquisire la piena consapevolezza della pari responsabilità del loro ruolo genitoriale.

Senza contare che il nuovo istituto potrà realmente radicarsi solo se accompagnato da indispensabili supporti psicologici, anche extragiudiziari: il ruolo delle mediazione familiare è qui verosimilmente essenziale (anche se è stato sottovalutata dalla legge).

III.Sul contributo di mantenimento in favore del coniuge divorziato

Il tema della paritarietà dei coniugi separati e/o divorziati non può trascurare un esame sulla natura dell'assegno divorzile, oggetto di rinnovata attenzione a seguito dell'arresto di Cass.n.11540/17.

1.La giurisprudenza antecedente a Cass.10.5.2017 n.11504

E' noto che, fino all'arresto di Cass.10.5.2017 n.11504, la giurisprudenza era granitica nel ritenere che il criterio del *'tenore di vita goduto in costanza di matrimonio'* fosse il parametro di riferimento da valutare per stabilire l'eventuale diritto di un coniuge alla corresponsione del relativo mantenimento.

2.Cassazione n.11504/17 ha segnato un mutamento di prospettiva, una frattura importante.

2.1.La vicenda di cui si è occupata la pronuncia è storia nota (e riguarda il caso dell'ex ministro dell'Economia Vittorio Grilli e della consorte Lisa Caryl Lowenstein).

La Lowenstein ricorreva in Cassazione avverso una sentenza della Corte d'Appello di Milano, denunciando, quale motivo di impugnativa, fra gli altri, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 comma 6, Legge 898/1970, per avere la Corte ambrosiana negato il diritto all'assegno divorzile, non possedendo l'ex consorte mezzi adeguati per garantirle la conservazione dell'(elevato) tenore di vita dalla stessa goduto "manente matrimonio".

La Corte di legittimità ha dichiarato infondato tale motivo di ricorso, ma, nel contempo ha operato, ai sensi dell'articolo 384, quarto comma, c.p.c., una correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, coerentemente con il fatto che, nel domandarsi se un ex coniuge abbia o meno diritto ad un assegno divorzile, non sia (più) necessario tenere presente il parametro del c.d. 'tenore di vita goduto in costanza di matrimonio', quanto piuttosto quello dell'indipendenza o autosufficienza economica, reale o potenziale, dell'eventuale beneficiario.

In particolare, la pronuncia sembra riecheggiare le posizioni di chi richiama una incongruenza tra lo scioglimento del matrimonio (ovvero tra la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione dello stesso) ed il mantenimento, nel diritto vivente, di un parametro ancorato a quel rapporto di coniugio ormai spirato.

2.2.In punto di diritto, la Suprema Corte, partendo dalla lettera dell'articolo 5, comma 6, della l.n.898/1970, ha ricordato e posto l'accento sulla necessità dell'utilizzo, da parte dell'interprete, di un procedimento bifasico ("*giudizio nitidamente e rigorosamente distinto in due fasi*").

1° fase dell'"an debeatur".

La prima fase condurrà ad un vaglio positivo solo laddove il richiedente non possieda mezzi economici adeguati e neppure abbia la possibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Il giudizio in ordine all'adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi del richiedente, quindi:

- non deve avere più quale parametro di riferimento il "*tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio*", perché, secondo i giudici, "*si deve superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come una sistemazione definitiva*".
- bensì quello del "*raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente*",

sicché, se è accertato che il richiedente sia economicamente indipendente o potenzialmente in grado di esserlo, il relativo diritto gli sarà negato.

Il parametro cardine della indipendenza economica cui rapportare l'adeguatezza/l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del coniuge richiedente va accertato e individuato con l'ausilio di principali indici, identificati nel seguente elenco dalla Corte di legittimità nella sentenza in parola:

- 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
- 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri "lato sensu" imposti e del costo della vita nel luogo di residenza della persona che richiede l'assegno;
- 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
- 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Con riferimento, poi, al regime dell'onere probatorio avente ad oggetto la "non indipendenza economica", valgono i normali criteri dettati dall'articolo 2967 c.c.: graverà, cioè, sul richiedente l'assegno il peso di dimostrare (mediante "*tempestive, rituali e pertinenti allegazioni*") di "*non avere mezzi adeguati*" ovvero "*di non poterseli procurare per ragioni oggettive*" (anche oggetto di prova presuntiva saranno oggetto "le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale").

2° fase del "quantum debeatur".

Esperita la fase dell'"an debeatur" e, dunque, solo all'esito positivo di questa, il Giudicante giungerà ad occuparsi del "quantum debeatur".

In tale stadio, in ragione del principio della solidarietà economica verso il coniuge economicamente più debole, il Giudice dovrà quantificare l'assegno:

- tenendo conto di tutti gli indici previsti dall'articolo 5, comma 6, Legge 898/1970
 - le condizioni dei coniugi,
 - le ragioni della decisione,
 - il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune,
 - il reddito di entrambi
- e valutando tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio..

2.3. La giurisprudenza successiva

La Corte di Appello di Milano nel novembre 2017 -nel processo Berlusconi-Lario- ha applicato il precedente Grilli-Lowenstein e revocato l'assegno stabilito a carico di B.

La Corte di Appello di Roma con sentenza del 5.12.2017 ha applicato i principi di Cass.11504/17 anche al giudizio di separazione.

La Cassazione -con ordinanza 04/12/2017 n° 28938- ha, invece, ribadito che in tema di separazione personale l'assegno di mantenimento deve essere rapportato al tenore di vita matrimoniale.

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in

costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.

2.4. La rimessione della questione alle Sezioni Unite

La questione è stata, da ultimo, rimessa alle Sezioni Unite.

Il Procuratore Generale ha concluso, osservando che *“ogni giudizio richiede la valutazione delle peculiarità del caso concreto perché l'adozione di un unico principio, come quello stabilito dalla sentenza Grilli, corre il rischio di favorire una sorta di giustizia di classe”*.

Si può anche convenire, ha aggiunto il pg nella requisitoria, di prendere a parametro di riferimento il criterio dell'autosufficienza, *“ma non si può escludere di rapportarsi anche agli altri criteri stabiliti dalla legge quali la durata del matrimonio, l'apporto del coniuge al patrimonio familiare, il tenore di vita”*.

La pronuncia non risulta ancora allo stato depositata.

2.5. Le posizioni adesive al nuovo orientamento

C'è chi ha sostanzialmente accolto positivamente il nuovo orientamento della Cassazione.

E' stato sottolineato **un allineamento delle argomentazioni svolte dalla Cassazione con la natura assistenziale dell'assegno di divorzio**, come previsto e disciplinato dall'articolo 5, comma 6, Legge 898/1970 e con la ratio della norma, ravvisabile, come noto, nella solidarietà economica post-coniugale.

Questo concetto giuridico -quello cioè della solidarietà post-coniugale- affonda del resto le proprie radici nell'articolo 2 della Carta Costituzionale e contempla la qualificazione dell'assegno eventualmente previsto a seguito di divorzio come 'esclusivamente' assistenziale, da corrispondere, altrettanto esclusivamente, a favore del coniuge economicamente più debole.

Si è pure rilevato che **la Corte si sarebbe anche allineata al moderno contesto sociale dove non è più sufficiente 'appoggiarsi' su di un rapporto di coniugio ormai reciso** e della cui fine ciascuno dei coniugi, sin dall'inizio, si assume pienamente il rischio.

Ciascuno dei coniugi deve essere consapevole che, venuto meno il presupposto del loro status, essi sono e devono essere considerati e valutati alla stregua di *'persone singole'*.

Ed è proprio il moderno concetto di 'persona singola', inteso quale essere umano dotato di vita propria anche al di fuori, ed oltre, ed in futuro, rispetto al matrimonio, che viene in rilievo nel caso di specie e che il Giudicante dovrà prendere in considerazione, nell'esperire la valutazione finalizzata al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'assegno (la c.d. fase dell'an debeat).

D'altronde, proprio il concetto di 'persona singola' (e non già soggetto “parte di un rapporto matrimoniale ormai estinto”) è strettamente connesso al **principio dell'autoresponsabilità economica** che viene in rilievo, anche e soprattutto, dopo la pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del vincolo; in altre parole, la giurisprudenza in esame si è perfettamente

2.6. Le posizioni contrarie

Altri hanno assunto posizioni critiche..

Decine di **associazioni femministe e di donne di spicco** (storiche, giuriste, sociologhe, politiche, giornaliste, avvocate) **hanno firmato un appello alle Sezioni Unite** per chiedere che il parametro del tenore di vita non sia abolito, ma confermato.

L'Italia, dicono, non è (ancora) un Paese paritario, bensì *"connotato da un forte squilibrio di potere sia nelle relazioni familiari, sia nella dimensione lavorativa"*.

Nel senso che ancora oggi molte donne sacrificano la professione alla cura della famiglia, dei figli, spesso anche alla carriera del marito.

Finora, in caso di divorzio, i giudici tenevano conto di questo "lavoro invisibile", conteggiandolo nell'assegno di mantenimento.

Il criterio Grilli, spiegano le firmatarie dell'appello, può funzionare forse tra ex con parità di reddito e di professioni. Oppure dove esistono notevoli ricchezze, come nel caso Lario-Berlusconi.

Ma nella vita reale può essere una tragedia per migliaia di donne, cui finora il parametro del "tenore di vita" ha garantito dopo il divorzio la semplice sussistenza.

Ecco il perché di un appello contro un orientamento giurisprudenziale che *"recependo lo stereotipo sessista sulle ex mogli, donne avida a scapito degli ex mariti, ignora la realtà dei rapporti sociali e familiari in Italia"*

2.7. In conclusione, non sarà affatto facile per le Sezioni Unite trovare un giusto bilanciamento.

In effetti, è del tutto evidente l'esigenza di rapportare il superamento del parametro del tenore di vita al singolo caso concreto che l'interprete si trova davanti.

E ciò con particolare riferimento al caso, relativo soprattutto a matrimoni, magari di lunga durata tipici degli anni passati, ma non solo, in cui un coniuge, sulla base di un progetto comune, si sia speso per la famiglia, rinunciando a coltivare ambizioni professionali e relativi guadagni, mentre l'altro si dedicava 'alla carriera': in questa ipotesi, forse, sarebbe opportuno domandarsi se e come possa operare unicamente il concetto di 'indipendenza economica'.

D'altra parte, uno degli indici dell'indipendenza economica, quello cioè della 'capacità lavorativa attuale o potenziale', andrebbe -e andrà- necessariamente ancorato ad una 'fotografia' del caso concreto che tenga conto dell'età del coniuge, del contesto storico e geografico in cui ella od egli vive, delle possibilità effettive di ritagliarsi una posizione professionale nel mondo del lavoro odierno.

Insomma, alla Sezioni Unite ... l'ardua sentenza !!!!!